

chiarazione per iscritto sopra un registro stabilito dal Comandante della Piazza.

II. Questa dichiarazione autenticamente fatta; si eseguiranno delle visite domiciliari appresso i dichiaranti, o non dichiaranti, per fare incontro del loro registro, e verificarvi le Mercanzie ad oggetto di assicurarsi della loro buona frode, qualora vi fosse riconosciuta.

III. I Signori Magistrati faranno egualmente sotto la loro responsabilità la dichiarazione giusta e dettagliata dei Magazzini militari appartenenti tanto alla Sassonia, quanto alla Prussia, del pari che dei Magazzini di polvere, ed anco di quelli di Commercio.

IV. Sarà nominata una commissione incaricata di apporvi li Sigilli, dopo dimani, sopra tutti li Magazzini, o fondachi che fossero stati discoperti.

V. Ogni contribuzione, o requisizione particolare, sia in pano, denaro, o Cavalli, se non è emanata da una autorità competente, è rigorosamente proibita. L' Abitante, o il Magistrato che avrà avuto la debolezza di sottoscrivere, senza prevenire il Comandante della Piazza, sarà punito di quindici giorni di prigione.

Data a Lipsia li 18. Ottobre, 1806.